COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale

Con Immediata esecuzione

COPIA **N. 54 del registro**

Data 8 settembre 2020

Oggetto: Modifiche ed integrazioni della disciplina relativa al conferimento degli incarichi legali.

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di settembre, alle ore 12:50 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA	Sindaco	☑Presente	☐ Assente
2) CORRENTI MATTEO	Assessore	☑Presente	☐ Assente
3) FERRARO ELISABETTA	Vice Sindaco	☐Presente	☑ Assente
4) LO GERFO GIUSTO	Assessore	☐Presente	☑ Assente
5) MINI' FILIPPO	Assessore	☑Presente	☐Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco del Comune.-

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott. Antonino Cutrona.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016, esecutiva, avente ad oggetto "approvazione della disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni";

Vista la deliberazione della G.C. n. 104 del 05.12.2017, esecutiva, con la quale sono state apportate alcune modifiche alla predetta disciplina;

Visto il Decreto Legislativo 16.06.2016, n. 50, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19.04.2017 n. 56, ed, in particolare l'art. 17, comma 1, lett. d) rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi;

Considerato che le disposizioni contenute nella normativa sopra citata hanno suscitato non pochi dubbi interpretativi;

Viste le Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 907 del 24.10.2018;

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato 2730/2012, da cui si evince che l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'Ente è prestazione d'opera professionale;

Visto il parere del Consiglio di Stato – Commissione Speciale n. 2109 del 06.10.2017, che giustifica la scelta indirizzata nei confronti del professionista dalla specifica capacità professionale dell'avvocato mediante selezione del contraente che deve essere necessariamente orientata alla individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell'incarico e delle competenze necessarie ad espletarle;

Visto il parere del Consiglio di Stato 2107 del 03.08.2018, con cui il massimo organo di consulenza giuridico-aministrativa, rendendo paree sulle Linee guida dell'Anac, ritiene che la struttura contrattuale delle tipologie di cui all'art. 17 (del codice dei contratti) rientra a pieno titolo nella qualificazione di cui all'art. 2222 c.c., trattandosi di prestazione di un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente espletata secondo un incarico non continuativo o periodico ma puntuale ed episodico;

Vista la Sentenza del Tar Campania 11.07.2019, n. 1271 con cui viene evidenziato che l'incarico di patrocinio e rappresentanza legale costituisce contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Vista la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 06.06.2019, secondo cui il Giudice comunitario le prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra lo stesso e il suo cliente caratterizzato dalla massima riservatezza;

Considerato che si rende necessario adeguare la sopra citata disciplina in armonia con le linee guida dell'Anac e con gli orientamenti giurisprudenziali sopra cennati, modificando, in particolare, gli artt. 2, 5 e 6;

Visto l'O.A.EE.LL.,

Propone

1. Di sostituire gli artt. 2, 5 e 6 della vigente disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, di cui alle premesse, secondo i nuovi articolati di seguito riportati, le cui modifiche sono evidenziate in grassetto:

ART.2

Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa. L'elenco è tenuto dal Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: TAR - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE e TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Commissione Tributaria Provinciale - Commissione Tributaria Regionale

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale – ***Corte di Assise -*** *Corte* ***di Assise di*** *Appello*

Sezione E – *Cassazione Civile*

Sezione F – *Cassazione penale.*

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

In via di prima attuazione l'iscrizione nell'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali di avviso pubblico da pubblicare all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nei Fori di Palermo e Termini Imerese..

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto ***ad integrazione, inserendovi tutti i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che abbiano fatto istanza nell'anno precedente.***

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

ART.5

Affidamento degli incarichi

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con Provvedimento del Sindaco sulla base della relazione che dovrà essere obbligatoriamente resa dal Responsabile di Area a cui afferisce la controversia rationae materiae, in cui dovranno essere evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente. La relazione viene acquisita dalla struttura burocratica competente nella gestione del contenzioso che provvede alla redazione della proposta di provvedimento da sottoporre all'esame del Sindaco. Gli uffici, inoltre, sono anche tenuti a fornire, se richiesto, l'eventuale supporto tecnico e professionale necessario alla predisposizione degli atti a difesa dell'Ente.

Gli incarichi saranno conferiti, ***con determinazione gestionale,*** *nel rispetto dei principi descritti all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016, vale a dire: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.*

Il conferimento è subordinato all'acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex Dpr 445/2000 sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibili, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine all'assenza di conflitto di interesse con l'Ente e con il Responsabile del procedimento.

In conformità a quanto disposto dal Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016), l'incarico legale costituisce, ai sensi dell'art. 17 del suddetto codice, un appalto di

servizi escluso dall'applicazione integrale del suddetto corpus normativo, ma comunque soggetto ai principi di carattere generale in esso contemplati, dovendo l'Ente per l'affidamento degli incarichi in questione, operare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016).

Per incarichi i cui compensi (onorario e spese generali)siano complessivamente di importo inferiore ad euro 5.000,00 (al netto di I.V.A. e C.P.A.) si potrà procederà con affidamenti diretti, fermo restando il parametro di riferimento ai valori minimi previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 10.03.2014, n. 55, come modificato dal successivo D.M. 08.03.2018 n. 37, ai quali dovrà essere applicata la riduzione di almeno il 5%. In ogni caso, l'affidamento diretto nei confronti dello stesso legale potrà essere disposto solo una volta nel corso dell'anno solare.

Per gli incarichi i cui compensi (onorario e spese generali) siano complessivamente di importo superiore ad euro 5.000,00 (al netto di I.V.A. e C.P.A.), in ogni caso, si dovrà procedere a richiedere almeno tre preventivi a professionisti presenti nell'elenco e la difesa dell'Ente sarà affidata, nel rispetto dei principi di cui sopra, al professionista che avrà proposto il preventivo maggiormente conveniente.

Il Comune effettuerà la scelta dei professionisti ai quali richiedere preventivo di spesa, in relazione alla tipologia del contenzioso, attingendo i nominativi dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti criteri:

- *Specializzazioni, competenze ed esperienze, siccome risultanti dai curricula vitae presentati dai professionisti;*
- *Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;*
- *Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;*

L'affidamento sarà disposto in favore del professionista che avrà offerto il preventivo economicamente più vantaggioso per il Comune.

Il Comune deve garantire il principio della rotazione invitando i professionisti iscritti all'elenco, nella apposita sezione, ad eccezione:

a) dei casi in cui la causa sia connessa ad altro contenzioso (connessione soggettiva/oggettiva tra cui la prosecuzione nei vari gradi di giudizio e/o dinanzi ad altri ordini della magistratura);

b) dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già espletati precedentemente;

c) dei casi eccezionali autorizzati dal Sindaco, ivi inclusi i casi di somma urgenza non imputabili ad inerzia dell'Ente.

E' fatta salva la facoltà di individuare altri legali non iscritti nell'elenco comunale nei seguenti casi:

a) in caso di sinistro coperto da polizza stipulata dall'ente; in questo caso il legale indicato dalla Compagnia di Assicurazione, con oneri a proprio carico, sarà anche il legale del Comune, salvo diversa motivata decisione;

b) qualora l'eccezionalità, la complessità e quindi l'importanza del contenzioso giustifichino un affidamento al di fuori dell'elenco a soggetti in possesso di comprovata specifica competenza professionale, come meglio indicato al comma 10 del presente articolo.

L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento dì incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza dì un conflitto dì interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art 28 del C.C.N.L. Del 14.09.2000.

Per i casi in cui la natura dell'impegno professionale richiesto è tale da richiedere un'approfondita conoscenza della materia in un determinato settore giuridico, nonché, in generale, per le controversie di rilevante importanza e/o complessità e/o valore che richiedano prestazioni professionali specialistiche, l'Amministrazione, anche tenendo conto delle pregresse esperienze e dei passati risultati conseguiti, può effettuare la scelta del professionista anche al di fuori dell'elenco, formalizzando la decisione con provvedimento adeguatamente motivato. Resta ferma l'applicazione dei valori minimi tariffari decurtati di almeno il 5%. In ogni caso, l'affidamento diretto nei confronti dello stesso legale potrà essere disposto solo una volta nel corso dell'anno solare.

Per gli incarichi conferiti per conseguenzialità e complementarietà con altri incarichi già espletati precedentemente ai valori minimi tariffari dovrà essere applicato un ribasso di almeno il 5%.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune di Misilmeri per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

ART.6

Condizioni

Il conferimento dell'incarico ***verrà disposto con determinazione gestionale e verrà formalizzato*** *con la sottoscrizione del disciplinare di incarico che almeno dovrà espressamente contenere:*

a) l'indicazione del valore della causa;

b) il compenso professionale che sarà corrisposto;

c) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;

d) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;

e) l'obbligo di esplicitare e comunicare al Comune per iscritto e in qualsiasi momento il rischio di soccombenza (basso, medio, alto);

f) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

g) obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

h) obbligo a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;

l) la previsione che nel caso in cui la causa si concluda per incompetenza territoriale, per materia o per valore e, comunque, con sentenze di rito, il legale accetti una riduzione del 50% rispetto al valore originariamente preventivato;

m) la previsione che in caso di estinzione anticipata al legale sarà corrisposto il compenso in proporzione all'attività effettivamente espletata.

n) la previsione di una eventuale anticipazione del compenso all'atto del conferimento dell'incarico, in misura percentuale non superiore al 25% del compenso complessivo preventivato;

o) in caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune diritto del professionista a percepire il maggior compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia stata effettivamente incassata;

p) diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;

q) piena ed integrale accettazione della presente disciplina;

r) obbligo, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero dei crediti. ***Nel caso sia necessario attivare ulteriori azioni legali al professionista sarà conferito separato incarico; in questo caso il compenso da attribuire sarà corrispondente ai valori minimi tariffari abbattuti del 10%.***

s) Obbligo di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della presente disciplina.

Nel disciplinare l'incaricato dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non avere accettato e di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e di non sussistere conflitto di interessi di cui all'art.53,c.14, del D.LGS 165/01, in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente con deliberazione della G.C. n. 33/2015, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione del rapporto. Nello stesso disciplinare sarà inserita la dichiarazione prevista dall'art.15, c.1°, lett. c), del D. Lgs 33/2013.

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto previsto dal vigente O.A.EE.LL..

Misilmeri, 07.09.2020

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 07.09.2020

Il Responsabile dell'Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Misilmeri, 08.09.2020

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni della disciplina relativa al conferimento degli incarichi legali», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Modifiche ed integrazioni della disciplina relativa al conferimento degli incarichi legali», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: geom. Matteo Correnti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
☑ in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, lì 08.09.2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 09.09.2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 09.09.2020 al 24.09.2020
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 25.09.2020

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 09.09.2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE